



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 185 DEL 28/12/2021

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:00, nella Sala Consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica

Dei Consiglieri e Sindaco, sono presenti in nr. 14 e assenti nr. 3, come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Consigliere Comunale	MUREDDU ANNAMARIA		Si
Consigliere Comunale	SCATENA DAVIDE	Si	
Consigliere Comunale	CARLETTI FRANCESCA	Si	
Consigliere Anziano	BIASCI GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	BUTTINO ISABELLA		Si
Consigliere Comunale	CANTU' GABRIELE	Si	
Consigliere Comunale	GIGLIOLI MATTIA		Si
Consigliere Comunale	MARIOTTINI FLORIDA	Si	
Consigliere Comunale	DEL CORSO ENRICO	Si	
Consigliere Comunale	BERRETTA ANNA	Si	
Consigliere Comunale	CIACCHINI MASSIMO	Si	
Consigliere Comunale	BISO ALESSIO	Si	
Consigliere Comunale	DEL SEPPIA FABIO	Si	
Consigliere Comunale	MARCIS EMANUELE	Si	
Presidente del Consiglio	ROSSI DANIELE	Si	
Consigliere Comunale	BONELLI ALESSANDRA	Si	

Sono altresì presenti i sigg. Assessori:

Andrea Crespolini

Giommetti Mila

Paoli Sara

Vannozi Mascia

Assume la presidenza il Daniele ROSSI assistito dal Segretario Generale, Dott.ssa Ilaria LUCIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati Scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e comunque nei limiti del medesimo articolo, sulla base di quanto di seguito specificato:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016”;*

ovvero, al co. 3 *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., così come modificato dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 100/2017, il Comune di Collesalveti ha provveduto con delibera di C.C. n. 53 del 31/07/2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare e indicando le azioni di razionalizzazione conseguenti;

PRESO ATTO che l'Ente con DCC n. 74 del 27/09/2018 ha provveduto ad effettuare ed approvare il monitoraggio di quanto indicato con il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui alla DCC n. 53/2017 su menzionata;

VISTO che l'art. 26, comma 11, del TUSP introduce una norma di coordinamento fra il processo di revisione straordinaria (adottato con la delibera n. 53 di C.C. di cui sopra) e quello di razionalizzazione periodica (da adottare, ai sensi dell'art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno);

DATO ATTO che, nello specifico, l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016 prescrive che le amministrazioni pubbliche effettuino con periodicità annuale un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto finalizzato alla loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che ai fini dell'avvio del procedimento di revisione periodica delle partecipazioni, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) ricadano nelle condizioni ostative di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di €;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

ESAMINATO altresì, che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica deve contenere sia la ricognizione dell'assetto complessivo delle partecipazioni che gli obiettivi di riassetto annualmente programmati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, cod. civ., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, c.c.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'analisi circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto, in termini generali, degli artt. 118 e 120 della Costituzione, dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, della Legge 475/1968, dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato;

DATO ATTO peraltro che l'art. 20 co. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 prescrive che *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*;

PRESO ATTO che l'Ente con DCC n. 235 del 30/12/2020 ha provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018;

TENUTO CONTO che dagli atti istruttori ed in particolare dalle analisi e valutazioni svolte in ordine all'assetto complessivo delle società partecipate detenute ad oggi dall'Ente, non si manifesta la necessità di modificarne gli assetti ovvero di procedere alla redazione di un nuovo piano di razionalizzazione, potendo confermare a norma di legge, i contenuti del Piano di Revisione Straordinaria redatto ex art. 24 TUSP ed approvato con DCC n. 53/2017 nonché confermato con il Piano di Revisione Periodica redatto ex art. 20 TUSP ed approvato con DCC n. 102/2018,

dal quale si desume un assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Collesalvetti, come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, così come di seguito indicato:

ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE SOGGETTE A MANTENIMENTO
ASA Azienda Servizi Ambientali SPA
INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SpA
Casa Livorno e Provincia SPA
RETIAMBIENTE Spa

PARTECIPAZIONI ASSOGGETTATE A RIASETTO
Porto Industriale di Livorno SPIL SPA
Centrale del Latte Fi PT LI Spa
Piattaforma Biscottino Spa – In liquidazione
ATL SRL in liquidazione

DATO ATTO che la società FIDI Toscana Spa non è più presente nel piano di riassetto poiché con DCC n. 134/2020 è stata definitivamente dismessa;

TENUTO CONTO che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente mantiene ad oggi partecipazioni, a norma dell'art. 4 comma 2 TUSP, è contenuto nel documento di sintesi di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il Piano di Revisione Periodica delle società partecipate di cui all'art. 20 co.1 TUSP, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 20 co. 2 i Piani di razionalizzazione periodica sono corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;

PRESO ATTO che il Piano di Revisione Periodica delle società partecipate di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contiene al suo interno la Relazione Tecnica di cui all'art. 20 c. 2 D.Lgs. n. 175/2016, la quale individua modalità e tempi di attuazione del Piano;

PRESO ATTO che il Piano di Revisione Periodica delle società partecipate di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contiene contestualmente il monitoraggio del Piano di Revisione Periodica – Esercizio 2019, approvato con DCC n. 235 del 30/12/2020, a norma dell'art. 20 c. 4 D.Lgs. n. 175/2016;

VISTE inoltre le schede di dettaglio di cui alle Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente documento;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori, visto l'art. 239 c. 1, lettera b) del TUEL ha ritenuto di non dover rilasciare il proprio parere, in quanto il piano di revisione periodica non prevede la costituzione di nuove società, l'acquisto di partecipazioni o una diversa modalità di gestione dei servizi;

DATO ATTO che in data 27.12.2021 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 3a Commissione Consiliare competente, che ha rilasciato parere favorevole;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Con voti:

n. 9 favorevoli

n. 2 astenuti: consiglieri E. Marcis e A. Bonelli

n. 3 contrari: consiglieri A. Berretta, F. Del Seppia, M. Ciacchini

Espressi ai sensi di legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
- 2) Di approvare i seguenti documenti, redatti ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 175/2016 allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:
 - Analisi assetto complessivo delle società partecipate dall'ente e soggette a mantenimento al 31/12/2020 di cui all'allegato A;
 - Piano di revisione periodica delle società partecipate di cui all'art. 20 co. 1 TUSP di cui all'Allegato B;
 - Schede di dettaglio di cui alle Linee guida pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei conti, di cui all'Allegato C;
- 3) Di confermare, secondo le motivazioni indicate nei predetti allegati:
 - il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle società di cui all'Allegato A;*
 - la dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società (come esplicitato nell'Allegato B);*
- 4) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al Consiglio stesso sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno dall'adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 5) Di incaricare i competenti uffici comunali all'attuazione delle conseguenti procedure amministrative e gestionali;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Amministrazione Comunale;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ed alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
- 8) Di pubblicare il documento di cui all'Allegato A nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano alla presenza di n. 14 consiglieri presenti e votanti (con voti n. 11 favorevoli n.3 contrari A. Berretta, F. Del Seppia M. Ciacchini e n.0 astenuti) vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:	Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).
----------	--

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, lì: 22/12/2021

Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 22/12/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
f.to Daniele ROSSI

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD)

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.136 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 04/02/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 04/02/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO